

Associazione di Promozione Sociale “FONDAZIONE TARAS 706.a.C.”, *Supporters Trust* del TARANTO F.C. 1927 S.r.l.

Regolamento generale dei rappresentanti dell'Associazione di Promozione Sociale “FONDAZIONE TARAS 706 a.C.” nelle assemblee e nel consiglio di amministrazione del TARANTO FC 1927 S.r.l.

PREMESSO CHE:

(1) Partecipazione della FONDAZIONE TARAS 706 a.C. nel Taranto F.C. 1927 S.r.l.

L'Associazione di Promozione Sociale “FONDAZIONE TARAS 706 a.C.” (di seguito, la “**FONDAZIONE TARAS 706 a.C.**”) è socia del TARANTO FC 1927 S.r.l. (di seguito, la “**Società**”). In tale qualità, la FONDAZIONE TARAS 706 a.C. *“rappresenta la partecipazione di tutti i tifosi in seno alla Società, la qualifica come partecipata dagli stessi, per mezzo di opportuna rappresentanza democraticamente eletta, e partecipa alla costituzione della Società per volontà e nello spirito del proprio statuto, a tutela dei tifosi della città di Taranto.”* (art. 1.2 dello statuto della Società, di seguito anche il “**Club**”).

(2) Competenze dei soci del Taranto F.C. 1927 S.r.l.

Ai sensi dell'art. 15.1 e 15.2 dello statuto del Club *“I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:*

a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

b) la nomina e i compensi degli amministratori;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei colori sociali o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e del marchio sociale;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

g) le decisioni di cui all'art.12.2.⁽¹⁾

h) la cessione o il conferimento dell'azienda sportiva o di rami di azienda sportiva e dei marchi e degli altri diritti di proprietà intellettuale della Società.

La decisione che comporti o sia relativa alla modifica dei diritti particolari attribuiti a FONDAZIONE TARAS 706 a.C. dal presente statuto ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile, può essere approvata a maggioranza semplice del capitale votante, purché consti il voto favorevole di FONDAZIONE TARAS 706 a.C.. Le decisioni relative ai colori sociali ed al marchio e quelle di cui alle lettere f), g) ed h), nonché le decisioni di fusione e di scissione di competenza dei soci e le decisioni di modifica dell'articolo 1 dello Statuto, devono essere approvate con il voto favorevole di FONDAZIONE TARAS 706 a.C.. In tutti i casi indicati in quest'ultimo comma del presente articolo, il voto contrario di FONDAZIONE TARAS 706 a.C. alla decisione si configura come diritto di veto espressamente riconosciuto secondo la disciplina di cui all'art. 2468 del Codice Civile e, quindi, quale "diritto particolare" riconosciuto in via esclusiva al detto socio."

(3) Composizione del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo del TARANTO 1927 F.C. S.r.l.

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto del Club, "[l]a Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero dispari variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove), determinato dai soci in occasione della nomina [...] [i]l socio FONDAZIONE TARAS 706 a.C. ha il diritto particolare ex art. 2468 del Codice Civile alla nomina di 1 (uno) componente nel caso in cui il Consiglio sia composto da 3 (tre) membri e 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione in tutti gli altri casi, configurandosi tale diritto come un "diritto particolare" esercitabile esclusivamente dal detto socio; la nomina è espressa in sede dell'assemblea di nomina del Consiglio di Amministrazione. FONDAZIONE TARAS 706 a.C. vota nelle delibere per la nomina degli altri amministratori". Inoltre, ai sensi dell'art. 21.3 dello statuto del Club "[n]el caso di organo di controllo monocratico, la nomina spetta alla FONDAZIONE TARAS 706 a.C.. Nel caso di organo di controllo collegiale, alla FONDAZIONE TARAS 706 a.C. spetta la nomina della maggioranza dei membri."

(4) Competenze del consiglio di amministrazione del TARANTO 1927 F.C. S.r.l.

⁽¹⁾ L'art. 12.2 dello statuto del Club prevede che "[l]'organo amministrativo potrà acquistare, vendere, permutare beni immobili e beni mobili registrati, assumere obbligazioni garantire ipotecariamente e contrarre mutui ipotecari, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti dell'articolo 2 del presente statuto, consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche locali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da ogni responsabilità, assumere parenti e affini quali dipendenti della società, solo se preventivamente autorizzato dai soci."

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto del Club, “12.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, e in particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che per legge o per Statuto sono in modo tassativo devoluti all'Assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori [...] 12.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente [...] gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione con cadenza bimestrale. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 comma 5 del Codice Civile⁽²⁾. Inoltre, spettano alla competenza esclusiva e non delegabile del Consiglio di Amministrazione, le decisioni sulle seguenti materie, da approvare mediante metodo collegiale e con maggioranza semplice dei presenti:

- a) determinare gli obiettivi e le strategie di indirizzo generale della Società;
- b) determinare il piano industriale / business plan pluriennale e del budget annuale;
- c) determinare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- d) nominare e revocare l'amministratore delegato (o gli amministratori delegati), determinandone i poteri;
- e) nominare e revocare il comitato esecutivo, determinandone i poteri, nonché nominare e revocare eventuali comitati interni;
- f) nominare e revocare il direttore sportivo e il segretario che cura i rapporti con la lega di settore e la FIGC;
- g) predisporre i progetti di fusione e di scissione e formulare proposte di aumento di capitale all'assemblea dei soci.

12.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.”

Inoltre, ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto del Club “La decisione di trasferimento della sede in Comune diverso da quello [di Taranto] deve essere approvata con il voto favorevole di FONDAZIONE TARAS 706 a.C., configurandosi il voto contrario di FONDAZIONE TARAS 706 a.C. alla decisione come diritto di veto espressamente riconosciuto secondo la disciplina di cui all'art. 2468 del Codice Civile e, quindi, quale “diritto particolare” riconosciuto in via esclusiva al detto socio.”.

(5) Metodo collegiale

(2) Redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 (ossia gli aumenti di capitale delegati dall'assemblea agli amministratori).

Nei casi in cui il consiglio di amministrazione o l'assemblea della Società possono deliberare tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (rispettivamente, art. 10 e art. 16 dello statuto del Club), qualsiasi Amministratore (e, nel caso dell'assemblea, anche la FONDAZIONE TARAS 706 a.C.) può chiedere che la decisione venga adottata con il metodo collegiale.

(6) Compensi degli amministratori del TARANTO 1927 F.C. S.r.l.

Ai sensi dell'art. 14.2 dello statuto del Club, “[a] nessun amministratore designato mediante nomina diretta da parte di FONDAZIONE TARAS 706 a.C. spetteranno compensi od emolumenti, salvo che siano a questi attribuiti deleghe, poteri o funzioni da parte della Società.”

(7) Assemblee del Taranto F.C. 1927 S.r.l.

Nelle assemblee della Società, “Il voto di FONDAZIONE TARAS 706 a.C. è espresso dal presidente o da un componente del consiglio direttivo di FONDAZIONE TARAS 706 a.C., all'uopo delegato (art. 15.2 dello statuto della Società).

(8) Competenza del consiglio direttivo della FONDAZIONE TARAS 706 a.C.

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto della FONDAZIONE TARAS 706 a.C., “Il Consiglio Direttivo è competente per deliberare in merito all'espressione del voto alle assemblee del Club, qualora l'Associazione detenga una partecipazione nel capitale sociale (o una quota associativa, in caso di associazioni sportive) del Club e può anche rimettere, di volta in volta, la decisione all'Assemblea. [...] Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, salvo che per le delibere relative all'espressione del voto alle assemblee del Club (inclusa la delibera di rimettere di volta in volta la decisione all'Assemblea), qualora l'Associazione detenga una partecipazione nel capitale sociale (o una quota associativa, in caso di associazioni sportive) del Club, per le quali occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti in carica; in ogni caso il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.”.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA LE RELAZIONI TRA I RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FONDAZIONE TARAS 706 a.C." NELLE ASSEMBLEE E NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL TARANTO F.C. 1927 S.R.L. E L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NELL'ORGANO DI CONTROLLO DEL TARANTO F.C. 1927 S.R.L.

(A) Partecipazione e diritti della FONDAZIONE TARAS 706 a.C. nel Taranto F.C. 1927 S.r.l.

In qualità di socio del Club, la FONDAZIONE TARAS 706 a.C. partecipa alle decisioni sulle materie indicate alla Premessa (2) e (3) (si ricorda, in particolare, l'approvazione del bilancio del Club, la nomina degli amministratori del Club e la nomina dell'organo di controllo del Club) ed esercita tutti i diritti che per legge spettano al socio di una società. Come indicato nella Premessa (7), il voto della FONDAZIONE TARAS 706 a.C. è espresso dal Presidente o da un componente del consiglio direttivo della FONDAZIONE TARAS 706 a.C., appositamente delegato.

(B) Competenza per l'esercizio dei diritti della FONDAZIONE TARAS 706 a.C. nel Taranto F.C. 1927 S.r.l. ed esercizio di tali diritti

Come indicato nella Premessa (8), ai sensi dello Statuto della FONDAZIONE TARAS 706 a.C., l'espressione di voto alle assemblee del Club sono di competenza del consiglio direttivo della FONDAZIONE TARAS 706 a.C.

A tal fine, il Presidente della FONDAZIONE TARAS 706 a.C., in qualità di legale rappresentante della medesima, informa tempestivamente il Consiglio Direttivo delle decisioni che devono essere assunte dai soci del Club, inviando tutto il materiale informativo di supporto e convocando il consiglio direttivo per discutere e deliberare preventivamente al riguardo. Similmente, ogni qualvolta la FONDAZIONE TARAS 706 a.C., su iniziativa del Presidente o di altri componenti del consiglio direttivo, oppure su indicazione o sollecitazione degli associati della FONDAZIONE TARAS 706 a.C., intenda esercitare qualsiasi altro diritto che la legge attribuisce al socio del Club (si pensi, ad esempio, alle azioni di responsabilità contro gli amministratori, alle impugnative delle decisioni del consiglio di amministrazione o dell'assemblea del Club in caso di conflitto d'interesse), viene convocato un consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo delibera in merito all'espressione del diritto di voto nel Club e all'esercizio degli altri diritti che spettano alla FONDAZIONE TARAS 706 a.C. quale socio del Club, con le maggioranze previste dall'art. 15 dello statuto della FONDAZIONE TARAS 706 a.C.

Si ricorda che il consiglio direttivo ha la facoltà, ai sensi dello statuto, di chiedere che si esprima l'assemblea degli associati della FONDAZIONE TARAS 706 a.C.

(C) Rappresentanti della FONDAZIONE TARAS 706 a.C. nel Taranto F.C. 1927 S.r.l.

C.1 Gli amministratori (ciascuno un “**Amministratore**”) e i componenti dell’organo di controllo (ciascuno un “**Sindaco**”; in caso di organo di controllo collegiale, di seguito il “**Collegio Sindacale**), eletti dalla FONDAZIONE TARAS 706 a.C. assumono volontariamente e con spirito di gratuità la carica. La carica di Amministratore non è “onorifica”, ma richiede iniziativa, tempo e impegno e deve essere svolta in assoluto rispetto dei principi costitutivi della FONDAZIONE TARAS 706 a.C.

C.2 Gli Amministratori e i Sindaci sono eletti, ai sensi di statuto, dal consiglio direttivo della FONDAZIONE TARAS 706 a.C., salva la facoltà del consiglio direttivo di rimettere la decisione all’assemblea degli associati della FONDAZIONE TARAS 706 a.C.

C.3 Gli Amministratori sono scelti tra i componenti del consiglio direttivo o del collegio sindacale, ove nominato, della FONDAZIONE TARAS 706 a.C.: in casi eccezionali, il consiglio direttivo può scegliere gli Amministratori anche tra soggetti non appartenenti al consiglio direttivo o al collegio sindacale, ove nominato, della FONDAZIONE TARAS 706 a.C.

I Sindaci possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti al consiglio direttivo o del collegio sindacale, ove nominato, della FONDAZIONE TARAS 706 a.C. o tra non associati.

Il Presidente della FONDAZIONE TARAS 706 a.C. e, di norma, anche gli altri componenti del consiglio direttivo ai quali sono attribuiti incarichi particolari o deleghe operative dal consiglio direttivo, non possono essere nominati Amministratori o Sindaci.

Le decisioni di nomina degli Amministratori e Sindaci devono essere adeguatamente motivate.

C.4 Di norma, l’Amministratore e il Sindaco durano in carica per la medesima durata del consiglio direttivo che li ha eletti.

C.5 Non possono essere eletti Amministratori o Sindaci coloro che esercitano incarichi in partiti o associazioni politiche e coloro che ricoprono cariche in enti territoriali, enti pubblici economici, società partecipate da enti territoriali o enti pubblici istituzionali; non possono essere eletti Amministratori o Sindaci coloro che hanno incarichi, posizioni, ruoli nel Club, salvo

autorizzazione del consiglio direttivo, assunta mediante deliberazione ai sensi dell'art. 15 dello statuto della FONDAZIONE TARAS 706 a.C.

Se l'incarico, carica, posizione o ruolo è assunto dopo l'elezione ad Amministratore o Sindaco, gli eletti hanno l'obbligo di dare le dimissioni dalla carica di Amministratore o Sindaco e possono essere comunque revocati dalla FONDAZIONE TARAS 706 a.C. dalla carica di Amministratore o Sindaco. Tale revoca costituisce revoca per giusta causa. L'obbligo delle dimissioni e la revoca non si applicano nel caso in cui l'assunzione dell'incarico, posizione o ruolo (limitatamente al Club e non a cariche o incarichi politici o in enti territoriali o enti o società pubbliche, come sopra diffusamente indicato) sia stato autorizzato dal consiglio direttivo, mediante deliberazione ai sensi dell'art. 15 dello statuto della FONDAZIONE TARAS 706 a.C.

- C.6 Gli Amministratori e i Sindaci hanno l'obbligo di informare preventivamente il Presidente della FONDAZIONE TARAS 706 a.C. in merito alle riunioni del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e di qualunque iniziativa od esercizio di diritti inerente alla carica di Amministratore o Sindaco⁽³⁾, affinché il consiglio direttivo deliberi preventivamente al riguardo. Il Presidente convoca, quindi, una riunione del consiglio direttivo della FONDAZIONE TARAS 706 a.C. al fine di discutere e condividere le linee di azione, il comportamento e l'esercizio del diritto di voto degli Amministratori e dei Sindaci. Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano obbligatoriamente gli Amministratori e Sindaci (qualora non dovessero essere componenti del consiglio direttivo, partecipano come relatori ed uditori e, quindi, senza diritto di voto).
- C.7 In occasione delle riunioni del consiglio direttivo, gli Amministratori e i Sindaci hanno l'obbligo di riferire circa l'attività svolta nel consiglio di amministrazione o nel Collegio Sindacale della Società. Il consiglio direttivo, a propria volta, riferisce all'assemblea della FONDAZIONE TARAS 706 a.C. circa l'attività svolta dagli Amministratori e dei Sindaci, in particolare in occasione dell'Assemblea Generale della FONDAZIONE TARAS 706 a.C.

⁽³⁾ Si ricorda, in particolare che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto del Club, il consiglio di amministrazione della Società delibera sempre con metodo collegiale in materia di obiettivi e strategie di indirizzo generale della gestione della Società, piano industriale / business plan pluriennale e budget annuale, assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; nomina e revoca dell'amministratore delegato (o degli amministratori delegati), e relativi poteri, e così anche per il comitato esecutivo ed eventuali comitati interni, nomina e revoca il direttore sportivo e il segretario che cura i rapporti con la lega di settore e la FIGC; tali materie non sono delegabili a singoli amministratori.

- C.8 Nell'esercizio delle proprie funzioni, tutti i componenti del consiglio direttivo, gli Amministratori e i Sindaci sono tenuti a comportarsi con discrezione e riservatezza. Le comunicazioni relative alle attività svolte dai componenti del consiglio direttivo, degli Amministratori e dei Sindaci sono concordate collegialmente dal consiglio direttivo e, di regola, sono effettuate tramite gli addetti alla comunicazione della FONDAZIONE TARAS 706 a.C.
- C.9 L'Amministratore e il Sindaco possono essere sempre revocati dalla FONDAZIONE TARAS 706 a.C. da tale carica.

Il Consiglio Direttivo

Taranto, 06 Ottobre 2012.